

Rischio zero non esiste: un nuovo approccio alla gestione della sicurezza

Sede ANCE – via Guattani, 16 ROMA
Roma, 15 maggio 2018

GAETANO FEDE

Consigliere Nazionale C.N.I., responsabile Area Sicurezza

Temi che verranno sviluppati

- la sussidiarietà e l'evoluzione del panorama delle responsabilità dei professionisti
 - nel campo della sicurezza/prevenzione incendi
- prima del nuovo Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015): danno colpa responsabile
- con il Codice: principio del rischio accettabile
- posizione della magistratura
- azioni della rappresentanza di categoria

Genesi della sussidiarietà nel campo della prevenzione incendi

La sussidiarietà del professionista antincendio nei confronti della pubblica amministrazione è maturata su questo percorso legislativo:

- **Legge 818/1984** >> nasce la figura del professionista antincendio
- **D.Lgs. 136/2006** (agg. con D.Lgs. 97/2017) >> introduce la SCIA antincendio
- **D.Lgs. 81/2008** >> T.U. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- **DPR 151/2011** >> semplificazione dei procedimenti VVF: regola l'uso della SCIA antincendio
- **DM 03/08/2015 Codice di prevenzione incendi** >> nuovo protocollo di progettazione

Sussidiarietà e responsabilità

La sussidiarietà (in senso lato e quindi non solo nella prevenzione incendi) induce il professionista all'assunzione di maggiori responsabilità, dalle quali l'ingegnere non si vuole esimere:

- asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni
- progettazioni in assenza di regola tecnica
- progettazioni con approccio prestazionale.

Ma la responsabilità va assunta in un quadro di **regole chiare e non interpretabili.**

Codice di prevenzione incendi

Prima della pubblicazione del Codice i criteri di progettazione delle attività «non normate» si basavano sull'analisi del rischio incendio, il cui esito poteva anche essere soggettivo e opinabile.

Ma ora il **Codice definisce univocamente il livello di rischio accettabile** in funzione del profilo di rischio (vita, beni, ambiente) dell'attività o del compartimento.

Il **Codice di prevenzione incendi** offre inoltre un “**protocollo di progettazione**”, a tutela del professionista.

Codice di prevenzione incendi

Ma la radicale novità introdotta dal **Codice di prevenzione incendi**, fondato su **principi probabilistici** che escludono ogni certezza assoluta nelle attività umane, è il principio del:

RISCHIO ZERO NON ESISTE

Tale postulato, da sempre condiviso e riconosciuto nella letteratura scientifica e nella legislazione internazionale, costituisce il **cardine del principio dell'accettabilità del rischio residuo**, che ispira i **moderni metodi di progettazione**.

Codice di prevenzione incendi

L'impianto normativo del **Codice** garantisce quindi al progettista ed all'asseveratore un'**assunzione di responsabilità** (civile e penale) **consapevole**, ma soprattutto l'**eliminazione dei margini di aleatorietà di giudizio.**

Antinomia tra Codice e T.U.

Si evidenzia tuttavia un pericoloso conflitto con il **T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** (D.Lgs. 81/2008 – art. 15), i cui obiettivi espliciti inducono a perseguire:

- **eliminazione dei rischi**
- ricorso alle conoscenze acquisite in base al **progresso tecnico**.

Ma a queste condizioni ogni scelta progettuale potrebbe essere messa in discussione, perché non ci sono limiti al progresso tecnico ed alle misure applicabili per tendere all'eliminazione dei rischi !!

Criteri di giudizio della magistratura

Con riferimento agli obiettivi del T.U., il magistrato non verifica solo il rispetto di norme e regole tecniche, ma persegue l'inadempienza del professionista per il ***mancato uso delle migliori "tecnologie disponibili", fornite dal progresso tecnico, per perseguire l'eliminazione dei rischi.***

Ma è noto che nell'ingegneria, le **norme e regole tecniche non sono mai al passo con le nuove tecnologie**, che «corrono» molto di più del legislatore!!

Accettazione del rischio residuo

In questa situazione il progettista non sa più come tutelarsi, perché **anche il pieno rispetto di norme e regole tecniche** (protocollo di progettazione del Codice) **potrebbe essere perseguito** in nome del «si poteva fare di più» ...

Infatti il **T.U.** induce il magistrato ad associare il danno alla colpa ed alla ricerca di **un responsabile ad ogni costo, senza accettare** il principio del rischio residuo, con la possibilità **che da un danno non derivi necessariamente una colpa.**

*Ma allora **Codice** oppure **T.U. sulla sicurezza** ?*

Codice:

- rischio zero non esiste
- protocollo di progetto

T.U. sulla sicurezza:

- eliminazione dei rischi
- progresso tecnologico

Questioni aperte:

- Come si risolve questa antinomia del diritto?
- Una magistratura «specialistica» sulla sicurezza sul lavoro agevolerebbe il percorso verso l'adozione del principio del rischio residuo nei procedimenti giudiziari?
- Come si può tutelare il professionista antincendio?
- Come si può tutelare in genere il professionista che si occupa di sicurezza?
- Quali azioni può intraprendere la categoria?

Questioni aperte:

Rispondo sicuramente al quinto quesito:

- Parlando del Codice di prevenzione incendi ho sostanzialmente spostato il baricentro sul Codice rispetto al T.U. Il primo sancisce in maniera inequivocabile che il rischio zero non esiste, il secondo sostanzialmente nega questo assioma.
- ***L'eliminazione assoluta dei rischi negli ambienti di lavoro è un obiettivo non solo insostenibile, ma soprattutto irraggiungibile !***

Il contributo del CNI

- *“rischio zero non esiste”* sarà un movimento d’opinione già partito con uno specifico convegno a Padova il 26 marzo scorso, con un articolo su **INGENIO** nel febbraio, e con l’importante convegno di oggi.
- Seguiranno pubblicazioni, analisi, sondaggi, confronto con la legislazione comunitaria, altri convegni come ad esempio una tavola rotonda al **Safety Expo 2018** (19 e 20 settembre – Fiera di Bergamo), dove si svilupperà un confronto con le rappresentanze di tutte le categorie coinvolte (professionisti, magistrati, Vigili del Fuoco, categorie produttive), nonché la 6^a giornata nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza che si svolgerà quest’anno a **Matera** nel mese di novembre nell’ambito delle manifestazioni di **“Matera. Capitale europea della cultura 2019”**.

Questione aperta: il tema centrale

Se non si risolve la contraddizione del diritto precedentemente evidenziata, verrà soprattutto “frenato” il percorso verso la sussidiarietà totale sia della sicurezza in campo della prevenzione incendi, ed in generale di un moderno, efficace ed effettivo impulso al raggiungimento di alti livelli di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Sarà un lungo percorso culturale, che richiede il contributo di tutti gli attori della filiera

Sono sicuro che dagli interventi successivi al mio verranno fuori importanti stimoli per un'attenta disamina della problematica

GRAZIE PER L'ATTENZIONE